

ALLEGATO

Legge provinciale n. 1/2011. “Sistema integrato delle politiche strutturali per la promozione del benessere familiare”

Capo IV

Trentino distretto per la famiglia



Capo IV

Trentino distretto per la famiglia

Art. 16

Distretto per la famiglia

1. La Provincia favorisce la realizzazione di un distretto per la famiglia, inteso quale circuito economico e culturale, a base locale, all'interno del quale attori diversi per ambiti di attività e finalità operano con l'obiettivo di promuovere e valorizzare la famiglia e in particolare la famiglia con figli. Il distretto per la famiglia consente:

- a) alle famiglie di esercitare con consapevolezza le proprie funzioni fondamentali e di creare benessere familiare, coesione e capitale sociale;
- b) alle organizzazioni pubbliche e private di offrire servizi, anche a carattere turistico, e interventi qualitativamente aderenti alle esigenze e alle aspettative delle famiglie, residenti e ospiti, e di accrescere l'attrattività territoriale, contribuendo allo sviluppo locale;
- c) di qualificare il territorio come laboratorio strategico all'interno del quale si sperimentano e si integrano le politiche pubbliche, si confrontano e si rilanciano le culture amministrative, si innovano i modelli organizzativi, in una dimensione di incontro e confronto nell'ambito del contesto nazionale ed europeo.

2. Per i fini del comma 1 la Giunta provinciale istituisce con deliberazione, nell'ambito del processo di certificazione territoriale familiare, un registro dei soggetti pubblici e privati che aderiscono al distretto per la famiglia, distinto per tipologie di attività e ambiti d'intervento, disciplinando anche gli standard familiari, i criteri, le modalità di accesso e le condizioni per l'iscrizione e la cancellazione dal registro. Nel registro sono iscritti anche gli operatori che supportano sul territorio la realizzazione del distretto per la famiglia.

3. La Provincia può concedere agevolazioni ai soggetti aderenti al distretto per la famiglia iscritti nel registro previsto dal comma 2. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definite le modalità di raccordo del sistema premiante con le discipline amministrative di settore.

4. Per qualificare i servizi familiari dei soggetti aderenti al distretto per la famiglia la Giunta provinciale può disciplinare l'istituzione di uno o più marchi da rilasciare agli iscritti al registro previsto dal comma 2.

5. La Giunta provinciale costituisce una commissione tecnica, composta anche da esperti esterni, con il compito di definire gli interventi previsti da questo capo. Ai componenti della commissione spettano i compensi previsti dalla normativa provinciale in materia.